



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.13

Data 29-04-2022

Oggetto: *APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2022.*

L'anno 2022 il giorno 29 APRILE 2022 alle ore 16:20, in prima convocazione e seduta presso la Sede municipale del Comune di Cori in Via Della Libertà n.36 sita in Cori -Provincia di Latina-, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei suoi componenti Sigg.ri:

Nome e Cognome	P/A	Nome e Cognome	P/A
DE LILLIS MAURO PRIMIO	P	FANTINI PAOLO	P
COCHI CHIARA	P	PISTILLI SABRINA	P
AFILANI ENNIO	P	FELICI MASSIMO	P
IMPERIA SIMONETTA	P	BRUSCHINI ALESSANDRO	A
ZAMPI LUCA	P	SILVI GERMANA	P
MASSOTTI ELISA	P	PALLICCIA ANGELO	P
BETTI ANTONIO	P	DUCCI FRANCESCO	P
TEBALDI ANNAMARIA	P	CARPINETI QUINTILIO	P
D'ELIA CHIARA	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n.1

Assume la Presidenza il Dott ANTONIO BETTI in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Comunale dott.ssa CLORINDA STORELLI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 65 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

O *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*

O *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*

O *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamata

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A)

- delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif del 30 Marzo 2021;

Viste, poi,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;

- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cori, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato che con protocollo n. 6766 del 22/04/2022, il competente Responsabile del Servizio Ambiente ha validato il PEF verificando e attestando la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR – 2; il protocollo contiene:

- PEF 2022-2025 (**Allegato A**)
- Atto di validazione (**Allegato B**)
- Relazione di accompagnamento (**Allegato C**)

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € **1.792.086**, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 499.810,00
COSTI VARIABILI	€ 1.292.276,00

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;*

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Richiamati inoltre,

- l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale *"... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...."* ed altresì, il successivo comma 3 per cui *"... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ..."*;

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile *"... estendere il concetto di <<restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività >> a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ..."*.

Preso atto che delle somme assegnate pari a € 110.657,89, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari a **€ 22.870,91**;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche.

Visto il TITOLO III – Riduzioni e Agevolazioni del Regolamento TARI, prevede le relative riduzioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche come di seguito stabilito:

a) Riduzione del 23% della componente variabile per le attività individuate nelle seguenti categorie:

	Attività	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.174,12
7	Alberghi con ristorante	1.734,49
8	Alberghi senza ristorante	3.538,80
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10.801,62
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	415,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2.955,68
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	44.434,56
23	Mense, birrerie, hamburgerie	784,03
24	Bar, caffè, pasticceria	23.285,90

22bis	Agriturismi	9.803,06
		98.928,04
	Riduzione del 23%	22.753,45

il cui costo presunto di €. 22.753,45 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 21.1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sufficientemente capiente;

Visto l'Allegato A nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di **€ 1.792.086**, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 499.810,00
COSTI VARIABILI	€ 1.292.276,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui all'**Allegato D** contenente i dati riepilogativi, all'**Allegato E** relativo al dettaglio delle utenze domestiche e agli **Allegati F1 e F2** relativi al dettaglio delle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto*

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.
- l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *“... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”*;

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 2% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.

Tenuto conto che la Provincia di Latina con atto n.1542 del 11/11/2021 ha determinato, come aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente per l’anno 2022 l’**1%**

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Segretario

dell’ Ente in forza dell’articolo 49 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 39 c. 2 del vigente

regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, considerata la temporanea assenza del

Responsabile dell’ Area 4 – Servizi economici e finanziari;

Sentita la relazione introduttiva da parte dell’ assessore al Bilancio ed i conseguenti interventi come in allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale con voti n. 12 favorevoli; n. 4

contrari (Palliccia, Ducci, Carpineti e Silvi) e 0 astenuti;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella

misura indicata nell'**Allegato A** – Piano Economico Finanziario 2022-2025, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di cui all' **Allegato C**;

2. di acquisire la validazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/RIF/r di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 ed i documenti ad esso allegati, così come da **Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui all'**Allegato D** con tenente i dati riepilogativi, all'**Allegato E** relativo al dettaglio delle utenze domestiche e agli **Allegati F1 e F2** relativi al dettaglio delle utenze non domestiche;
4. di quantificare in **€ 1.792.086,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al **1%**, come stabilito dalla Provincia di Latina con proprio provvedimento n. 1542 del 11/11/2021;
6. di stabilire, ai sensi del TITOLO III – Riduzioni e Agevolazioni del Regolamento TARI agevolazioni in esso contenute;
7. di stabilire e approvare, inoltre, la percentuale di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche come di seguito stabilito:

a. Riduzione del 23% della componente variabile per le attività individuate nelle seguenti categorie:

	Attività	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.174,12
7	Alberghi con ristorante	1.734,49
8	Alberghi senza ristorante	3.538,80
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10.801,62
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	415,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2.955,68
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	44.434,56
23	Mense, birrerie, hamburgerie	784,03
24	Bar, caffè, pasticceria	23.285,90
22bis	Agriturismi	9.803,06
		98.928,04
	Riduzione del 23%	22.753,45

il cui costo presunto di € 22.753,45 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 21.1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sufficientemente capiente;

8. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a

norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
10. di disporre altresì la trasmissione della presente deliberazione al messo comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio
11. di pubblicare gli estremi del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs. 33/2013 e s.mm.ii..
12. Infine, con separata votazione identica nell'esito alla precedente, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

CORI, 29-04-2022

Il Presidente del Consiglio

DOTT. ANTONIO BETTI

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA CLORINDA STORELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2022

☒ [X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

☐ [] Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

CORI, 29-04-2022

Il Segretario Comunale

CLORINDA STORELLI

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005